

DELIBERA N. 98/2020

**XXX / SKY ITALIA
(GU14/171271/2019)**

Corecom Emilia- Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 18.06.2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”

VISTA la delibera n. 296/18/CONS, recante “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”;

VISTA la delibera 353/19/CONS, recante “*Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”*;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza di XXX del 09/09/2019 acquisita con protocollo n. 0379751 del 09/09/2019;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l’illustrazione svolta nella seduta del 18.06.2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

1. La posizione dell’istante

L’utente, a seguito dell’udienza di conciliazione tenutasi in data 08.08.2019, nella propria istanza, depositata il 09.09.2019, lamenta che, nonostante in data 01.12.2017 inviasse a mezzo raccomandata A/R a Sky Italia X (di seguito, Sky) recesso dall’abbonamento, gli addebiti proseguissero in conto corrente bancario fino a giugno 2018. L’utente precisa di avere restituito gli apparati in suo possesso come da ricevuta del giorno 08.11.2018.

Sulla base della ricostruzione effettuata l’istante richiede:

- a) il rimborso delle fatture 2018 pagate ma non dovute e ammontanti ad euro 216,05;
- b) il ritiro della pratica di recupero del credito.

2. La posizione dell’operatore

L’operatore, con memoria del 30.10.2019, precisa che l’istante stipulava contratto di abbonamento in data 13.01.2007 e il relativo servizio veniva attivato in data 19.01.2007. Il contratto veniva stipulato per una durata iniziale di 6 mesi, con proroga alla fine del mese di scadenza e rinnovo di 12 mesi in 12 mesi salvo disdetta. Procede ricordando che l’art. 11 delle Condizioni di Abbonamento, in vigore al momento della conclusione del contratto, intitolato *“Durata del Contratto e Tacito rinnovo”*, recita: *“L’abbonato può optare per un Contratto avente durata semestrale o annuale. In entrambi i casi il Contratto inizia a decorrere dall’attivazione del Servizio. In caso di durata semestrale, in mancanza di disdetta entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per la durata di 12 (dodici) mesi e così di seguito. Con il*

rinnovo di 12 (dodici) mesi la disdetta dovrà essere inviata da una delle parti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Il contratto avente durata annuale si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno ove non disdetto da una delle parti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Sia in caso di contratto annuale che di contratto semestrale, la disdetta da parte dell'abbonato dovrà essere inviata a Sky con raccomandata con ricevuta di ritorno." Pertanto, a fronte della mancata disdetta entro 30 giorni dalla cessazione dei primi 6 mesi del contratto (31/7/2008), lo stesso si prorogava di anno in anno e la scadenza annuale dello stesso diventava il 31/7 di ogni anno. In data 11/9/2014 poi, l'utente modificava i termini del proprio contratto, aderendo a una promozione tecnologica che, ulteriormente, "spostava" al 30/9 la scadenza annuale del contratto. Prosegue confermando l'invio della racc. di parte istante in data 01.12.2017 (che veniva ricevuta dal gestore in data 11.12.2017) con cui la stessa comunicava la disdetta del contratto "alla sua naturale scadenza". In considerazione di quanto esposto, ritiene di avere del tutto correttamente e legittimamente continuato ad erogare il servizio, fatturando le prestazioni rese fino alla naturale scadenza del contratto, ossia il 30/9/2018.

Prosegue precisando che l'istante si rendeva inadempiente in quanto risultano insolute le fatture n. 254761451 del 01.06.2018 di € 34,50; n. 255610036 del 01.07.2018 di € 34,50, fattura n. 258347823 del 01.10.2018 di € 2,20 (per due magazine Sky life) e che a tali importi, fatturati e non pagati, si aggiunge un credito di SKY di € 66,80 per canoni, relativi alle mensilità di agosto e settembre 2018. Conferma la restituzione degli apparati Sky da parte dell'istante in data 08.11.2018. Ritiene quindi debba essere respinta la richiesta di restituzione della somma di € 216,05 per fatture pagate e asseritamente non dovute che, peraltro, non vengono esplicitate e che nulla debba essere riconosciuto a parte istante ad alcun titolo. Precisa che in rapporto a un contratto già cessato, la comunicazione del 16/11/2018 non possa essere configurata quale reclamo e, pertanto, non esige una risposta nei termini contrattualmente previsti. Analogamente, anche le spese di procedura non dovranno essere riconosciute. Chiede quindi il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie, le richieste formulate dalla parte non possono essere accolte come di seguito precisato. L'istante lamenta che, nonostante in data 01.12.2017 inviasse a mezzo raccomandata A/R comunicazione di recesso dall'abbonamento al gestore in causa, gli addebiti proseguissero comunque in conto corrente bancario fino al mese di giugno 2018. L'art. 11 delle Condizioni di Abbonamento all'epoca in vigore, depositate agli atti, prevede che l'abbonato possa optare per un contratto avente durata semestrale o annuale che in entrambi i casi, inizia a decorrere dall'attivazione del servizio. In caso di durata semestrale, in mancanza di disdetta entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, il contratto si intende tacitamente rinnovato per la durata di dodici mesi e così di seguito. Con il rinnovo di dodici mesi la disdetta deve essere inviata da una delle parti almeno sessanta giorni prima della scadenza. Il contratto, avente durata annuale invece, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non disdetto da una delle parti almeno sessanta giorni prima della scadenza. Pertanto, a fronte della mancata disdetta entro 30 giorni dalla cessazione dei primi 6 mesi del contratto (31/7/2008), lo stesso si proroga di anno in anno e la scadenza annuale dello stesso nel caso di parte istante, diventava il 31/7 di ogni anno. Il gestore precisa poi che in data 11/9/2014 l'utente modificava i termini del proprio contratto, aderendo ad una ulteriore promozione tecnologica che "spostava" al 30/9 la scadenza annuale del contratto. Su tale

aspetto l'istante non ha replicato nulla. La raccomandata inviata da parte istante il giorno 01.12.2017 e ricevuta dal gestore in data 11.12.2017, non è stata depositata agli atti e quindi non è rinvenibile nessuna particolare richiesta che potesse essere stata avanzata da parte istante. Non vi è alcun dubbio invece che il contratto secondo quanto stabilito dalle condizioni generali, si rinnovasse alla scadenza annuale, salvo che nei sessanta giorni precedenti alla stessa non fosse intervenuta, da una delle parti, una richiesta di disdetta. La richiesta di recesso seppure esercitata a dicembre 2017 quindi, ha trovato applicazione solo alla scadenza annuale del contratto, ossia nel mese di settembre 2018. Alla luce di quanto sopra argomentato quindi, si ritiene che il gestore abbia correttamente continuato ad erogare il servizio fatturando le prestazioni rese fino alla scadenza annuale del contratto, ossia il 30/9/2018.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità:

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata da XXX nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 18.06.2020

Firmato
IL PRESIDENTE
Stefano Cuppi